

**DELIBERA N. 20/06/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ H3G S.P.A. AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 98, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 259/2003**

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 12 gennaio 2006;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS, recante il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante "Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati";

VISTA la delibera dell’Autorità n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante “Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante “Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante “Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati”;

VISTA la delibera dell’Autorità n.12/05/CIR del 19 maggio 2005, recante “Modifica del calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati”;

VISTA la delibera dell’Autorità n.25/05/CIR del 16 giugno 2005, recante “Ordine alla società H3G S.p.A. di adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 5 della delibera n. 15/04/CIR”;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO l’atto del Direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, n. 10/05/TLC/DGC del 31 agosto 2005, notificato a mezzo posta in pari data, con il quale relativamente alla fattispecie di cui sopra è stata contestata alla società H3G S.p.A. l’inottemperanza all’ordine impartito alla predetta società con la delibera 25/05/CIR di adeguarsi, nei tempi e con le modalità richieste dall’articolo 1, comma 1, della medesima delibera, alle disposizioni di cui all’art. 5 della delibera 15/04/CIR, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, individuando nel funzionario dell’Ufficio contenzioso nelle telecomunicazioni Enrico Maria Cotugno il responsabile del relativo procedimento;

CONSIDERATO che la società H3G S.p.A. non ha ottemperato all’ordine impartito con delibera 25/05/CIR, in quanto l’informativa prevista dalla delibera 15/04/CIR per i clienti del servizio 412 non è stata fornita con modalità conformi a quelle ivi prescritte nel termine assegnato;

VISTE le memorie difensive pervenute all’Autorità in data 13 settembre 2005 (prot. n. 4861/RM), ed integrate nel corso dell’audizione tenuta in data 30 settembre 2005, con le quali la società in questione ha eccepito in generale l’infondatezza dei rilievi mossi, sottolineando che:

- I. la delibera 15/04/CIR non è affatto inequivoca, tant'è che in buona fede la società ha interpretato il dettato regolamentare nel senso che il messaggio dovesse riguardare solo la numerazione 412, in quanto utilizzata dai clienti dell'operatore mobile, restando a carico di Telecom Italia l'obbligo informativo per i clienti del servizio 12;
- II. la delibera 25/05/CIR, pertanto, ha introdotto, relativamente all'oggetto della contestazione, elementi nuovi rispetto a quanto stabilito dalla delibera 15/04/CIR. Ne deriva che la H3G S.p.A. ha appreso dell'obbligo di dare l'informativa sulla cessazione del servizio 12 solo con la notifica della delibera 25/05/CIR in data 30 giugno 2005, a seguito della quale si è immediatamente attivata per ottemperare all'ordine, pur manifestando con nota del 6 luglio 2005 alcune perplessità interpretative, ma comunque confermando la *“disponibilità a porre in essere le conseguenti implementazioni fermi restando i vincoli di natura tecnica”*;

VISTA la documentazione depositata dalla parte con nota del 12 ottobre 2005, in riscontro alle richieste istruttorie del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

RITENUTO, di non poter accogliere le presentate giustificazioni, per le seguenti ragioni:

- I. La difesa di H3G si basa sostanzialmente sull'assunto che la delibera 15/04/CIR non sia inequivocabilmente interpretabile nel senso che l'annuncio sulla chiusura del servizio 12 dovesse essere fornito anche dagli operatori mobili ai propri clienti che accedevano al servizio 412 e che, pertanto, l'ordine impartito con la delibera 25/05/CIR abbia rivestito carattere innovativo.

Un simile assunto trova una prima smentita dalla lettura della norma di cui all'art. 5, comma 3 della delibera 15/04/CIR, che richiama espressamente la norma relativa all'informazione da dare agli utenti del servizio 12 in merito alla data di cessazione del servizio medesimo.

Inoltre, nelle premesse alla delibera 15/04/CIR, l'Autorità ha espressamente chiarito di ritenere opportuno *“estendere la fornitura del messaggio informativo (in merito alla cessazione del servizio 12) anche nel caso di accesso alle numerazioni in decade 4, allo stato utilizzate per i servizi di informazione abbonati, con le medesime modalità”*. Risulta quindi evidente che il contenuto precettivo della norma in questione, già di per sé chiaro, alla luce delle premesse non poteva non essere interpretato nel senso di prevedere anche in capo agli operatori di accesso alle numerazioni 412 l'obbligo di informare gli utenti della chiusura del servizio 12.

- II. In merito alle eccezioni relative alla congruità del termine assegnato con la delibera 25/05/CIR, a dimostrazione delle proprie argomentazioni al

Società interessata ha prodotto una dichiarazione del proprio fornitore (Ericsson NSI) attestante i tempi necessari *“in accordi con NRO (ERICSSON)”*, pari a tre settimane.

Detta documentazione per un verso, nel fare riferimento agli accordi con NRO, sembra far cenno a tempistiche concordate tra le parti coinvolte dal processo di implementazione tecnica e non ai tempi oggettivamente necessari per simili procedure; per altro verso, non specificando le singole attività da espletare, non consente un’adeguata valutazione da parte di questa Autorità circa la congruità della tempistica di tre settimane asseritamene necessaria.

La tempistica ivi indicata, d’altronde, risulta smentita dai fatti, considerato che, con nota del 6 luglio 2005, la stessa H3G ha dichiarato *“qualora fosse confermato l’obbligo di fornire agli utenti di H3G che accedono al servizio 412 le informazioni relative ... alla chiusura del servizio 12...la disponibilità a porre in essere le conseguenti implementazioni fermi restando i vincoli temporali dettati dai limiti di natura tecnica”*, con ciò ammettendo che a sei giorni dalla notifica dell’ordine (avvenuta il 30 giugno 2005) le attività necessarie alla modifica del messaggio non erano ancora cominciate e confermando, dunque, che tale modifica ha richiesto, al più, solo quindici giorni, essendo avvenuta in data 22 luglio 2005.

In ogni caso va considerata anche la limitata struttura di rete attualmente in dotazione alla H3G, che lascia presumere tempi di azione sulla stessa notevolmente ridotti rispetto agli altri operatori.

Pertanto, la documentazione presentata non può ritenersi idonea a escludere la responsabilità della H3G S.p.A. relativamente al mancato rispetto dei termini assegnati, che, anche da un punto di vista tecnico, possono ritenersi, ancorché stringenti, non oggettivamente incongrui.

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per il fatto contestato nella misura del doppio del minimo edittale, pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

a) con riferimento alla gravità della violazione, la gravità del comportamento posto in essere dalla società H3G S.p.A., deve ritenersi non elevata tenuto conto che l’inottemperanza ha riguardato solo l’obbligo informativo relativo alla chiusura del servizio 12, previsto a beneficio dell’utenza, e quindi non ha creato particolari ripercussioni di natura concorrenziale. Va valutata, inoltre, la consistenza del bacino di utenza della

predetta società (circa 4 milioni al giugno 2005), ancora in fase di sostanziale avviamento.;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione va tenuto conto che la H3G S.p.A. ha provveduto a modificare il messaggio in circa tre settimane dalla notifica dell'ordine impartito, anche se, a sei giorni da detta notifica, e quindi oltre il termine assegnato, può ritenersi che la modifica del messaggio non fosse ancora stata predisposta.;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, la società H3G S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire l'assolvimento delle modifiche tecniche necessarie alla modifica della messaggistica nei tempi richiesti dalla delibera 25/05/CIR;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

#### ORDINA

alla società H3G S.p.A., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), alla via Leonardo Da Vinci n. 1, il pagamento di € 24.000,00 (ventiquattromila) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259;

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino CH 8 quater c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 98, comma 11, d. l.vo 259/2003, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "DGC/TLC/EMC".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 12 gennaio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

Per visto di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola